

di **Danilo Defino**  
Capo Area Previdenza

## LA CONTROVERSIA DELLA CASSA RAGIONIERI

Con sentenza n. 17892 del 2014 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della Cassa Ragionieri avverso la sentenza n. 636/2010 della Corte d'Appello di Venezia (in primo grado era stato proposto ricorso da un ragioniere al Tribunale di Padova), in materia di applicazione del principio del pro rata alle Casse professionali, ha fornito una interpretazione del tutto differente da quella seguita dalla Cassa nel determinare l'ammontare della pensione di un iscritto.

La controversia riguardava la liquidazione della quota di pensione retributiva spettante ad un ragioniere che aveva presentato domanda di pensione nel 2004.

La Cassa Ragionieri, infatti, fino al 2001 adottava un sistema di calcolo pensionistico retributivo che considerava quale base pensionabile la media dei migliori quindici redditi prodotti nei venti anni precedenti il pensionamento. Nel biennio 2002/2003 aveva adottato una riforma strutturale della propria gestione previdenziale, finalizzata a garantire la stabilità finanziaria della gestione ed una maggiore equità del sistema. Con detta riforma era avvenuto il passaggio al sistema di calcolo delle pensioni per quote, l'una retributiva per le annualità sino al 2003, e l'altra contributiva per le annualità successive, l'estensione della media reddituale per il calcolo della quota retributiva e l'introduzione di coefficienti di abbattimento delle pensioni di anzianità in funzione dell'età anagrafica di accesso al trattamento.

La Cassa, per i periodi anteriori alla riforma descritta, aveva applicato nel calcolo dell'ammontare pensionistico, con riferimento alla media reddituale utilizzata, il criterio degli "ultimi 24 redditi" in luogo di quello



CASSA RAGIONIERI

# LA CASSAZIONE RAFFORZA L'APPLICAZIONE DEL PRO RATA

**La Corte di Cassazione ha ritenuto non valida l'interpretazione del pro rata applicata dalla Cassa Ragionieri nel determinare i criteri del calcolo delle prestazioni pensionistiche.**

previgente, più favorevole all'iscritto ("ultimi 15 redditi"), con conseguente liquidazione di una pensione di minore importo.

L'esame della decisione della Cassazione presuppone un rapido richiamo alle norme di legge succedutesi in materia e alla diversa posizione della giurisprudenza di merito successiva alla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

## L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La regola del *pro rata temporis* ("in base al tempo") è stata introdotta per le Casse privatizzate dall'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995,

n. 335, e comportava, nella formulazione originaria della norma, l'obbligo da parte delle stesse di procedere all'adozione di provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, **nel rispetto** delle anzianità già maturate. In sostanza le modifiche eventualmente introdotte nel sistema di calcolo della pensione dovevano operare esclusivamente per il futuro, senza incidere sulle annualità già maturate.

Detto principio, concepito dalla L. 335/95 in termini di applicazione stringente e rigorosa, è stato poi attenuato dal disposto dell'art. 1, com-

ma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che i medesimi Enti **devono aver presente** il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Quindi, in forza della terminologia usata dal legislatore, il principio del pro rata diviene un parametro di ponderazione unitamente ai criteri della gradualità e della equità fra generazioni, egualmente meritevoli di tutela.

Infine la legge di stabilità 2014 (approvata con L. 147/2013) ha introdotto (art. 1, comma 488), con riferimento all'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 sopra menzionata, una norma interpretativa autentica, con efficacia retroattiva, stabilendo che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore di tale legge (1.1.2007) si intendono legittimi ed efficaci **a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.**

Proprio la valenza della norma in questione costituisce il tema fondante della decisione della Corte di Cassazione.

## LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SUCCESSIVA ALLA L. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

La recentissima giurisprudenza di merito ha utilizzato il disposto sopra descritto come parametro normativo nei contenziosi in corso sempre relativi alla Cassa Ragionieri (ad es. *Tribunale di Milano - sezione Lavoro, sentenze nn. 1509 e 1613 del 2014*).

I giudici di merito hanno sostenuto la tesi che, alla luce dell'evoluzione normativa descritta, il principio del pro rata non sia più un obbligo per le Casse, ma soltanto un parametro da ponderare. Di conseguenza, dopo

l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, di cui i giudici di merito riconoscono la valenza interpretativa retroattiva, emerge dalle sentenze descritte la tesi per cui le riforme previdenziali adottate dalle Casse professionali atte a ridurre la spesa pensionistica, e pertanto finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, senza la rigida applicazione del pro rata al periodo antecedente l'entrata in vigore di tali riforme, non ledono il principio stesso. In sostanza i giudici hanno sostenuto i tentativi delle Casse di attenuare le disparità di trattamento ai fini pensionistici tra vecchi e nuovi iscritti e conseguentemente, in base a un principio di equità, di non erogare pensioni troppo generose rispetto alla contribuzione versata (vengono così considerate legittime la delibera della Cassa Ragionieri del 2002 e le seguenti).

## LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 2014 N. 17892

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17892 del 2014 ha sostanzialmente ribaltato l'indirizzo formalosi dopo la legge di stabilità 2014 in merito all'applicazione del pro rata, riaffermando, nel solco di un consolidato orientamento della stessa Corte (anche se in riferimento a sentenze antecedenti alla L. di stabilità del 2014), la necessità di una rigida applicazione del principio per i provvedimenti adottati dalle Casse prima della entrata in vigore della L. 296/06. La Corte, infatti, nelle sentenze antecedenti alla legge di stabilità del 2014, aveva più volte affermato come il legislatore del 2006 ha "... *inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità tra le generazioni*" così conferendo alle Casse uno spazio di manovra maggiore rispetto al passato, anche nell'ottica di richiedere ai sog-

getti con maggiore anzianità assicurativa un livello di "sacrificio" maggiore rispetto a quello imposto alle nuove "generazioni previdenziali" destinatarie di trattamenti pensionistici meno "generosi". L'applicazione flessibile del pro rata, tuttavia, è stata considerata legittima dalla Cassazione solo dopo l'entrata in vigore della legge e quindi per i provvedimenti adottati dalle Casse a partire dal 1 gennaio 2007.

Nella controversia concernente la Cassa Ragionieri, come evidenziato, la materia del contendere concerneva le modalità di calcolo applicate dalla Cassa nel determinare l'importo pensionistico della quota retributiva di un ragioniere, in quanto la Cassa, anche per gli anni antecedenti la riforma del 2002/2003, aveva applicato il criterio introdotto dalla normativa novellata, mentre la pensione spettante sarebbe stata più alta applicando il più favorevole criterio prevalente.

### Le ragioni sostenute dalla Cassa

La Cassa nel giudizio aveva evidenziato che era stata adottata, nel biennio 2002/2003, una riforma articolata del sistema, con il passaggio dal criterio retributivo a quello contributivo, e la distinzione per gli associati di due quote di pensione (una calcolata con il retributivo, l'altra con il contributivo); il rispetto del pro rata, secondo la Cassa medesima, era avvenuto mantenendo il calcolo retributivo per tutte le annualità antecedenti alla riforma, seppur con l'applicazione del più ampio ventaglio dei "24 ultimi redditi" utili al calcolo della media reddituale in luogo dei 15 prevalenti ritenuto un criterio non intangibile in una riforma strutturale. La Cassa infine evidenziava in ogni caso l'efficacia sanante degli interventi legislativi successivi (Leggi nn. 296/06 e 147/2013).

### La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respin-

to il ricorso della Cassa Ragionieri, sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la quota di pensione retributiva andava calcolata applicando il criterio previgente della media reddituale degli ultimi 15 anni, in quanto obbligo scaturente dalla corretta applicazione del pro rata;
- le modifiche normative della Cassa risalivano al 2002 e pertanto erano antecedenti alla L. n. 296/06 che ha mitigato il detto principio: pertanto la novella del 2006 non può avere efficacia sanante dei provvedimenti contrari alla normativa previgente. L'efficacia della legge del 2006 e quindi la facoltà di temperare il principio del pro rata rispetto ai criteri della L. 335/95, è *ex nunc* e quindi poteva valere solo per le delibere adottate successivamente all'entrata in vigore della legge (1.1.2007);
- alla norma contenuta nella Legge di stabilità 2014 non può attribuirsi natura retroattiva ed inoltre la stessa non può applicarsi nel giudizio di legittimità esaminato dalla Corte, perché "...subordinata ad un accertamento, l'essere gli atti e delibere degli enti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, in ogni caso non consentito a questa Corte".

La Cassazione, per sostenere la tesi della non retroattività della normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2014, ha richiamato i limiti fissati dalla Corte Costituzionale al potere discrezionale del legislatore di emanare norme retroattive: deve ricorrere l'esigenza di "tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)". Nel caso esaminato la Cassazione non ha ravvisato la sussistenza dei "motivi di interesse generale" idonei ad attribuire efficacia retroattiva alle norme descritte che violerebbero così i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

La Cassazione inoltre ha ritenuto che la norma della L. di stabilità 2014 non può avere efficacia interpretativa in quanto non si limita ad as-

segnare alla normativa contenuta nell'art. 1, comma 763, L. 296/06, un dato significato tra quelli ad essa comunque ascrivibili, ma deroga attribuendole un significato nuovo e diverso rispetto al testo previgente ed inoltre in assenza dei *motivi imperativi di interesse generale* costituzionalmente rilevanti sopra menzionati. In definitiva tale norma non farebbe altro che rendere retroattivamente legittimi gli atti e le delibere emanati dalla Cassa in contrasto con le norme vigenti in materia. Attribuire efficacia retroattiva ad una legge a distanza di oltre 10 anni creerebbe pure un vulnus alla certezza del diritto.

Sul punto decisivo della materia del contendere, e quindi sulla effettiva portata dell'art. 1, comma 488, L. 147/13, la Cassazione ritiene in conclusione che il ricorso della Cassa deve essere rigettato sulla base di una lettura della normativa ivi contenuta conforme ai principi costituzionali.

### Le reazioni

La decisione della Cassazione ha suscitato a diversi livelli una certa divisione di orientamenti, anche se appaiono prevalenti le posizioni critiche.

In particolare è stata evidenziata la discutibilità dell'assunto che nella materia trattata dalla Corte nel ricorso non sarebbero rinvenibili *motivi imperativi di interesse generale* in quanto la stabilità delle casse nel lungo periodo garantisce l'assolvimento delle fondamentali funzioni previdenziali, di rilevanza pubblica, relative ai pro-

fessionisti e quindi assicura che i relativi oneri non vengano rimessi allo Stato e in definitiva alla collettività. Inoltre, con riferimento all'impossibilità, in sede di giudizio di legittimità, dell'accertamento che la riforma introdotta dalla Cassa fosse finalizzata a garantire l'equilibrio di lungo periodo, si è fatto notare che, comportando la censurata riforma una contrazione della spesa pensionistica e un beneficio finanziario per la Cassa, risultava pacifico tale obiettivo.

In secondo luogo che la decisione della Corte è contraria all'equilibrio intergenerazionale e pertanto all'interesse delle nuove generazioni, già schiacciate dall'aumento contributivo e da un mercato del lavoro depresso.

Infine è stato rimarcato come la Cassazione sia andata oltre i poteri ad essa spettanti in quanto la censura, alla luce dei principi costituzionali, della norma contenuta nella legge di stabilità 2014, con la disapplicazione di fatto della norma, a rigore implica l'esercizio di una funzione che il nostro ordinamento assegna al giudice delle leggi, la Corte Costituzionale. Di conseguenza non è da escludere che la Suprema Corte solleci l'intervento della Consulta.

È doveroso evidenziare che l'Enpav ha adottato le riforme della propria gestione previdenziale prevedendone l'efficacia futura e quindi nel pieno rispetto dei diritti quesiti, applicando in modo rigoroso il principio del pro rata. ■

